

N. 11816/2015 R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11816/2015 R.Gen.Aff.Cont., avente ad oggetto: **mutuo**

TRA

giusta procura a margine dell'atto introduttivo;

Attori

E

INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. 00799960158, appartenente al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo, iscritta dell'Albo delle Banche al n. 5361 e all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, quale **incorporante la UBI BANCA s.p.a., società incorporata**, cui è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021 per atto notaio Marchetti, 16.080/8.638 rep., con il patrocinio del
come da procura in atti;

Convenuta





CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e note di trattazione scritta depositate telematicamente dalle parti ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett h) DL 18/2020

MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702bis cpc depositato in data 8.05.2015 i sopra epigrafati attori sulla premessa di avere stipulato in data 23.12.2009 con B@nca24-7 spa (poi Ubi Banca scpa, oggi Intesta Sanpaolo spa) un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per l'importo di € 185.000,00 da rimborsare in 276 rate mensili posticipate ad un tasso nominale annuo pari a 2,40% al momento della conclusione del contratto, TAEG pari a 3,11% ed un tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di 1,500 punti percentuali (TAN + 1,5%), deducendo che, a seguito di accertamenti effettuati a mezzo di consulente tecnico di fiducia, era emerso che il contratto di mutuo risultava affetto sia da usura oggettiva, determinandosi il superamento del tasso soglia vigente ratione temporis (indicato per categoria omogenea nella misura del 4,875%) per effetto della sommatoria di interessi corrispettivi e moratori (questi ultimi anche singolarmente considerati), oltre che per effetto della penale di estinzione anticipata, sia da usura soggettiva e che, pertanto, il mutuo doveva ritenersi gratuito ai sensi dell'art. 1815, secondo comma c.c., con il conseguente obbligo dei mutuatari a restituire il solo capitale, tanto essenzialmente premesso hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: ***"A. accertare e dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi, ex art.1815 2 comma c.c., perché superiori al TSU (oggettiva) del periodo afferente alla stipula del contratto de quo agitur (4° trimestre 2009); B. condannare, per l'effetto, Ubi Banca s.c.p.a. in p.l.r.p.t. ad esigere il solo capitale nominale mutuato pari ad €.185.000,00 (netto finanziato €.181.300,00), secondo le scadenze previste dal contratto di erogazione di mutuo de quo agitur; C. condannare, sempre per l'effetto, Ubi Banca s.c.p.a. in p.l.r.p.t. ad esigere il solo capitale nominale mutuato (€.185.000,00, netto finanziato €.181.300,00), previa compensazione delle rate scadute, da restituirsi secondo le scadenze ex contractu – rate scadute e pagate che al momento della redazione della perizia econometrica (15/01/15) risultavano pari***





ad €54.742,45 cristallizzando di tal che alla data del 15/01/15 la somma a restituirsi nella misura di €126.557,55 (giusta ctp che si produce) da pagarsi in 216 rate da €585,91 - ovvero, operare la compensazione per quella somma che sarà ritenuta di Giustizia, anche attraverso l'ausilio del ctu di cui sin da ora si chiede la nomina; D. accertare e dichiarare la non debenza degli interessi pagati dagli istanti, come pattuito ex contractu, perchè superiori al TSU (usura oggettiva e/o soggettiva); E. condannare, per l'effetto, Ubi Banca s.c.p.a. in p.l.r.p.t. alla ripetizione degli interessi e rivalutazione monetaria – dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - sugli interessi illegittimamente pagati dagli istanti, perché usurari; in via gradata: A. accertare e dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi, ex art.1815 2 comma c.c., perché superiori al TSU (soggettiva) del periodo afferente alla stipula del contratto de quo agitur (4° trimestre 2009); B. condannare, per l'effetto, Ubi Banca s.c.p.a. in p.l.r.p.t. ad esigere il solo capitale nominale mutuato pari ad €185.000,00 (netto finanziato €181.300,00), secondo le scadenze previste dal contratto di erogazione di mutuo de quo agitur; C. condannare, sempre per l'effetto, Ubi Banca s.c.p.a. in p.l.r.p.t. ad esigere il solo capitale nominale mutuato (€185.000,00, netto finanziato €181.300,00), previa compensazione delle rate scadute, da restituirsi secondo le scadenze ex contractu – rate scadute e pagate che al momento della redazione della perizia econometrica (15/01/15) risultavano pari ad €54.742,45, cristallizzando di tal che alla data del 15/01/15 la somma a restituirsi nella misura di €126.557,55 (giusta ctp che si produce) da pagarsi in 216 rate da €585,91 - ovvero, operare la compensazione per quella somma che sarà ritenuta di Giustizia, anche attraverso l'ausilio del ctu di cui sin da ora si chiede la nomina; A. accertare e dichiarare la non debenza degli interessi pagati dagli istanti come pattuiti ex contractu perchè superiori al TSU (usura oggettiva e/osoggettiva); B. condannare, per l'effetto, Ubi Banca s.c.p.a. (oggi: s.p.a.) in p.l.r.p.t. alla ripetizione degli interessi e rivalutazione monetaria – dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - sugli interessi illegittimamente pagati dagli istanti, perché usurari?.

Ha resistito UBI Banca (oggi Intesa SanPaolo spa) eccependo, preliminarmente, la inammissibilità del rito sommario azionato dai ricorrenti e





deducendo nel merito la legittimità degli interessi applicati dalla banca nel corso del rapporto di mutuo e la infondatezza degli avversi assunti, basati sulla illegittima sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, che nella specie non risultavano comunque applicati stante il regolare ammortamento del finanziamento, oltre che l'assenza di alcuna penale di estinzione anticipata del contratto e concludendo, quindi, previo mutamento del rito, per il rigetto delle domande attoree.

Disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art. 183 cpc ed espletata ctu contabile, con provvedimento del 14.12.2021 il Giudice, a seguito del deposito delle note scritte dalle parti, tratteneva la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate per le argomentazioni che seguono.

Giova rilevare che, come si desume dagli atti e dedotto dalla stessa parte attrice, il contratto di mutuo posto a fondamento della domanda prevedeva un tasso di interesse nominale annuo pari al **2,40%** (parametrato Euribor 3 mesi + spread che alla data di stipula risultavano $1,6\% + 0,8\% = 2,4\%$ annuo, cfr art. 2 contratto di mutuo, soggetto a variazioni secondo le modalità previste dal successivo art. 3) e, dunque, inferiore al tasso soglia usura in relazione alla categoria di operazione economica cui è riconducibile il contratto inter partes, indicato dalla stessa parte attrice (ed accertato dal CTU) nella misura del **4,875%**.

Veniva altresì pattuito un tasso di mora pari al tasso nominale annuo contrattuale aumentato di 1,5%, che all'epoca della sottoscrizione risulta essere pari al **3,9%**.

Dunque, né il tasso corrispettivo né il tasso di mora pattuiti, singolarmente considerati, superano il tasso soglia vigente.

Ed invero il ctu ha accertato che *“il tasso applicato dall'Istituto bancario comprensivo degli oneri connessi all'erogazione del credito risulta essere al di sotto del tasso soglia usura fissata al 4,875%, relativa alla categoria mutui a tasso variabile del 4° Trim. 2009 (data stipula contratto) ... il tasso moratorio previsto in*





contratto pari al 3,9% risulta essere al di sotto della soglia di usura fissata al 4,875%”, rassegnando le seguenti conclusioni: “non è stato rilevato il superamento delle soglie di usura sia per quanto riguarda il tasso corrispettivo applicato dall’Istituto bancario comprensivo degli oneri connessi alla erogazione del credito, sia per quanto riguarda il tasso moratorio pattuito. Neppure l’ipotesi di includere costi per estinzione anticipata nel calcolo del TEG ne ha modificato i risultati, non essendo stata pattuita alcuna penale per estinzione anticipata del mutuo”

Non risulta, inoltre, questione in ordine alla regolarità dei pagamenti secondo il piano di ammortamento previsto ed, infatti, il ctu ha accertato che non è stato mai applicato il tasso di mora in relazione ad una o più rate del finanziamento, da parte della Banca.

Parte attrice, tuttavia, ha dedotto il superamento del limite dell’usura considerando (genericamente) tutti i costi dell’operazione creditizia posta in essere ed, in primo luogo, sommando al tasso corrispettivo il tasso di mora (TAEG + mora = 7,01%, cd. ipotesi additiva).

Il Tribunale non ritiene di condividere la tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della dedotta usurarietà del contratto.

Nella nota sentenza n. 350/13, la S.C. ha chiarito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell’usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.

Va, dunque, ribadito il principio - oramai affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito - in base al quale al fine di verificare il superamento della soglia dell’usura, gli interessi moratori non vanno sommati agli interessi corrispettivi, attesa la differente natura che caratterizza le due previsioni pattizie. Invero, gli interessi di mora attengono ad un’anomalia del rapporto, conseguente all’inadempimento del cliente e svolgono una funzione risarcitoria per il creditore,





laddove invece gli interessi corrispettivi riguardano l'aspetto fisiologico del rapporto stesso e hanno la funzione di remunerare la banca per il prestito richiesto dal mutuatario.

In particolare, come affermato da precedenti di questo stesso Tribunale (Tribunale Napoli dr. Sacchi sentenza n. 5949/14,) “ .. *dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, .. non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura. Invero, in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*, senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell'usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi...”.

In senso conforme, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, afferma il chiaro principio secondo cui “.. *l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario..*” (cfr. Trib. Reggio Emilia, n. 1297/15, nonchè Trib. Catania 14/5/2015, Trib. Padova ord. 17/2/2015, 10/3/2015 n. 739 e 27/1/2015; Trib. Bologna 17/2/2015; Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014; Trib. Cremona ord. 9/1/2015; Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014; Trib. Torino 17/9/2014 n. 5984; Trib. Roma 16/9/2014 n. 16860; Trib. Bari 10/9/2014; Trib. Sciacca 13/8/2014 n. 393; Trib. Verona 30/4/2014, 28/4/2014, 23/4/2015 n. 1070; Trib. Napoli 18/4/2014 n. 5949, 15/4/2014; Trib. Treviso 11/4/2014; Trib. Trani 10/3/2014; Trib. Brescia 27/1/2014).

Peraltro, nel caso di specie, tale sommatoria non risulta essere stata in alcun modo praticata, poiché il contratto prevede che, a titolo di mora, sia dovuto un tasso





maggiorato di 1,500 punti percentuali rispetto al tasso di interesse corrispettivo pattuito (cfr. art. 6 contratto).

Con specifico riguardo al profilo della dedotta usurarietà dei tassi di interesse moratori in sé considerati, questo Giudice, pur non ignorando l'esistenza di una tesi ormai minoritaria, che giunge ad escludere l'applicazione della normativa antiusura agli interessi moratori, traendo spunto dal rilievo per cui l'art. 644 c.p., nel riferirsi a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, parrebbe circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi, intende prestare adesione al diverso ed oramai prevalente orientamento, a giudizio del quale l'usura può riguardare anche i soli interessi moratori.

Invero, a supporto di tale tesi si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (cfr., Cass. n. 5286/2000, 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013).

La tesi, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che, con la pronuncia n. 29/2002, ha ritenuto plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori. Del resto, la L. 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della norma in tema di usura, laddove discorre di interessi che “ .. sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento ..”, non pare lasciar adito a dubbi di sorta, sulla possibilità di includere in detta previsione anche gli interessi moratori, che si ricollegano pur sempre all'erogazione del credito, pur essendo destinati ad assolvere ad una funzione diversa da quella dei corrispettivi, avendo lo scopo, da un lato, di predeterminare l'ammontare del danno dovuto al creditore e, dall'altro, di fungere da stimolo all'adempimento per il debitore.





Restava comunque in dubbio l'esatta quantificazione del parametro da adottare per la verifica del superamento del tasso soglia; in particolare, si dubitava della supposta applicabilità al TEGM della maggiorazione del 2,1%, elaborata su base statistica in base alle rilevazioni di mercato per gli interessi di mora generalmente applicati dagli operatori (tra i più recenti, *ex multis*, Trib. Lecce 905/2020).

In senso favorevole si è pronunciata definitivamente la giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, risolvendo un annoso dibattito giurisprudenziale sul punto, ha evidenziato come la primordiale *ratio* di tutela del risparmiatore imponga l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, ivi compresi gli interessi moratori. *“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”* (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597).





Dunque, una simile prospettiva non è preclusa dalla mancata considerazione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM contenuta nei decreti ministeriali. L'esclusione è stata motivata dall'esigenza di evitare un incremento sproporzionato delle soglie tramite inclusione di operazioni anomale, in danno della clientela, ma non può risolversi in uno strumento di legittimazione di surrettizi fenomeni usurari, in spregio alla *ratio legis* di tutela del debitore. Il problema è stato superato in quanto, a partire dal D.M. 25/3/2003, questi decreti hanno riportato a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato: tale valore, ancorché non incluso nel TEGM, può fornire un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora. Tra l'altro, a partire dal D.M. del 21 dicembre 2017, la rilevazione di questo tasso a fini conoscitivi è stata declinata in funzione di tre diverse categorie contrattuali: mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti, sicché *“nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”*. I decreti ministeriali forniscono così *“il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione”* (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597).

Il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul TEGM per il trimestre di riferimento; su questa base andrà applicato poi lo *spread* previsto dall'art. 2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli





interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi l'usura.

Nella specie - essendo stata espletata la CTU in epoca precedente la suddetta pronuncia -, il superamento del tasso soglia in relazione al tasso di mora pattuito in contratto è stato escluso dal CTU, anche senza considerare la predetta maggiorazione ed applicando la medesima soglia prevista per gli interessi corrispettivi.

Quanto alle conseguenze in caso di positivo accertamento dell'usura, anche per gli interessi moratori si deve ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. che, a differenza di altri ordinamenti europei, commina la nullità parziale della sola clausola del mutuo attinente agli interessi. Diverse però sono le conseguenze rispetto agli interessi corrispettivi: di norma infatti, in caso di accertata nullità usuraria della pattuizione di questi interessi, il mutuo si converte da oneroso in gratuito e alla banca non sono dovuti interessi, con un meccanismo sanzionatorio che pone il debitore al riparo da esorbitanti richieste di restituzione del capitale. Per gli interessi moratori invece non è concepibile analogo meccanismo, perché la nullità di ogni interesse premierebbe l'inadempimento e lo renderebbe più appetibile per il debitore moroso, lasciando insoddisfatto il creditore danneggiato: pertanto deve ritenersi operante il disposto dell'art. 1224 c.c. che, in caso di mancata pattuizione di interessi moratori (ovvero di nullità della relativa pattuizione), li presume dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi dal giorno della mora.

Tanto premesso, parte attrice ha dedotto l'usura del contratto di mutuo anche avendo riguardo alla sola maggiorazione prevista per il tasso di mora e deducendo lo sforamento del tasso soglia usura mercè il richiamo alle risultanze della consulenza tecnica di parte, allegata agli atti, sulla base di non condivisibili conteggi di matematica finanziaria e su di una considerazione meramente ipotetica, della quale non è stata dedotta, né provata la concreta verifica.

In particolare, gli attori non hanno indicato né per quali mensilità sia stata applicata la mora, né la misura dell'interesse in concreto applicato; al contrario è





emerso il regolare ammortamento del mutuo in questione.

Del resto, poiché gli interessi di mora, a differenza di quelli corrispettivi, sono destinati a trovare per loro natura applicazione solo qualora si verifichi il presupposto contrattualmente previsto del ritardo o dell'inadempimento, non è, in ordine ad essi, corretto pretendere di valutarne la conformità alla soglia usuraria in astratto e a prescindere dalla loro concreta applicazione, sulla base di calcoli meramente ipotetici.

A prescindere dal carattere assorbente dei rilievi sin qui esposti, deve osservarsi come, quand'anche si fosse ritenuto di ravvisare l'effettiva sussistenza di profili usurari correlati alla previsione degli interessi moratori, ciò non potrebbe comunque condurre alle radicali conseguenze postulate da parte attrice, secondo cui in tal caso si dovrebbe dare corso all'integrale elisione della debenza – anche – degli interessi corrispettivi, con il riconoscimento della gratuità del mutuo.

In proposito deve infatti rilevarsi come, nell'ipotesi in cui il superamento del tasso soglia stabilito per l'usura risulti ascrivibile agli interessi moratori, ciò non possa comportare tout court la nullità anche della clausola relativa agli interessi corrispettivi, ma esclusivamente di quella relativa agli interessi moratori.

Di conseguenza, in siffatta ipotesi ed applicando il principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte gli interessi di mora non saranno dovuti nella misura (usuraria) pattuita, *bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti* (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597).

Parte attrice ha, poi, dedotto l'usura del contratto di finanziamento in questione includendo nel calcolo del TAEG anche la penale per estinzione anticipata.

L'Ausiliario del giudice, al quale veniva conferito il relativo quesito integrativo, ha accertato che nel contratto di mutuo oggetto di causa “*non vi è alcuna penale pattuita per estinzione anticipata dell'intero mutuo o di parte di esso, pertanto, l'estinzione anticipata risulta essere a costo zero. Fermo restando, quindi, la procedura applicabile al caso per estinguere anticipatamente il debito del mutuo, il mutuatario nel nostro caso, può estinguere il capitale residuo o parte di esso dovuto al tempo della richiesta, senza caricarsi di alcuna spesa aggiuntiva.*”





Pertanto aggiungere o meno nel TEG i costi per l'estinzione anticipata, nel nostro caso, non modificano assolutamente il calcolo del tasso effettivo applicato dall'istituto bancario. Inoltre, come si evince dagli atti, non è mai stata richiesta dal mutuatario alcuna estinzione anticipata” (pag. 18 cit. CTU).

Ad abundantiam osserva il Tribunale, aderendo all'orientamento giurisprudenziale prevalente, come sia infondato l'assunto attoreo incentrato sul superamento del tasso soglia per effetto della ipotetica applicazione della penale per estinzione anticipata del rapporto, che renderebbe l'intero mutuo usurario, con la conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 co. 2 cc

Ed infatti la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà (Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278).

Si tratta invero di un onere eventuale, la cui corresponsione, anche se prevista ab origine nel contratto di finanziamento, è legata al comportamento del debitore.

La previsione di una commissione per estinzione anticipata non riguarda, in altri termini, un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto di mutuo, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si verificano eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Tribunale di Trento, sentenza n. 51 del 15/01/16; Trib. Torino 28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e 10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento 15.1.2016; Trib. Reggio Emilia 12.5.2016; Trib. Bergamo 29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Mantova 26.L2016; Trib. Treviso 11.2.2016: Trib. Padova 5.10.2015).

Il principio sotteso all'intera disciplina antiusura impone, peraltro, la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed economicamente (cfr. Cass. S.U. 16303/18), per cui il relativo importo di una penale non potrà essere





incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale di qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Trib. di Ferrara, sent., 16.12.2015 I n.1131; Tribunale Trani, 19/06/2017).

Sostenere, allora, che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.

Gli interessi attengono alla fase "fisiologica" del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il 'costo del denaro' per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito. Ipotizzare una sommatoria di questi addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, in relazione ai quali si propone una valutazione distinta rispetto agli interessi corrispettivi (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n. 1943).

E' stato altresì osservato che “ (...) Ciò premesso, ove pure si volesse ipotizzare la plausibilità di una sommatoria che postula la sommatoria di interessi per il pagamento regolare del mutuo e della penale finalizzata a non pagare più quegli interessi, essa non potrebbe avere rilevanza che nel momento in cui, in concreto, si verificasse la situazione di fatto che varrebbe a condurre alla violazione del limite di legge, poiché solo in tale momento si verificherebbe la trasformazione del TAEG da legittimo a usuraio. Poiché l'estinzione anticipata non è stata richiesta, l'evento presupposto nell'ipotesi di fatto coltivata dalla parte ricorrente non si è mai verificata e, dunque, non vi è alcuna contestazione da muovere circa un costo del denaro che non le è mai stato praticato” (Trib. Torino VI sezione 4.04.2016).

Risulta, quindi, assorbente il rilievo per cui, nella specie, come è pacifico in





atti, la clausola relativa all'estinzione anticipata del finanziamento non abbia avuto effettiva applicazione, non essendo stata pattuita, del resto, alcuna penale per estinzione anticipata del mutuo (come accertato anche dal ctu).

Ne consegue l'infondatezza della doglianza.

Osserva ancora il Tribunale come non risulti provato neanche il dedotto approfittamento dello stato di bisogno da parte della banca, rilevante ai fini della configurabilità dell'usura soggettiva.

Parte attrice ha poi dedotto, in sede di prima memoria ex art. 183 cpc, depositata in data 31.10.2016 a seguito del mutamento del rito disposto dal GI, la illegittima capitalizzazione degli interessi da parte della Banca in virtù del cd. ammortamento "alla francese" previsto in contratto, con la conseguente violazione degli artt. 1283 e 1284 cc, oltre alla indeterminatezza della clausola pattuita chiedendo, quindi, previa declaratoria di nullità della clausola di pattuizione degli interessi, rideterminarsi il piano di ammortamento ai sensi dell'art. 117, co.7 TUB ovvero al tasso legale, argomentando ulteriormente sul punto ed insistendo nella richiesta di ricalcolo anche in sede di comparsa conclusionale.

Ritiene il Tribunale che la doglianza sia inammissibile in quanto tardivamente formulata dagli attori solo in sede di memoria ex art. 183 cpc, trattandosi di domanda nuova (sia per petitum sia per causa petendi) e potendo la predetta memoria istruttoria essere utilizzata solo per precisare le domande ed eccezioni già formulate, ma non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie.

Pure prescindendo da tale rilievo, l'assunto si appalesa in ogni caso infondato.

E' noto che l'ammortamento alla francese è caratterizzato dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante, all'interno delle quali la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche e segnatamente, gli interessi da corrisondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente. Nel mutuo cd. "all'italiana", invece, il pagamento di ogni rata abbatte il capitale in misura uguale e mantenendosi il capitale costante, la rata è per





forza di cose crescente con il passare del tempo.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che la deduzione attorea sia generica, essendosi la parte limitata ad affermare – mercè il richiamo a riferimenti normativi ed a pronunce giurisprudenziali in materia - che il cd. sistema di ammortamento alla francese di per sé implicherebbe un fenomeno anatocistico, senza, tuttavia, in concreto dedurre, nè tanto meno provare che, nella specie, il contratto di mutuo conducesse a tale risultato ed in quali termini (omettendo finanche di indicare specificamente in che misura il tasso effettivo fosse diverso e superiore rispetto a quello convenuto, come dedotto).

Ciò premesso, come illustrato chiaramente dal Tribunale di Roma, “*Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattano soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana. Ma questo è il prezzo da pagare se si vuole avere una rata costante ed unica nel tempo. Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa*” (Tribunale Roma sez. XVII, 26/08/2020, n.11741).

Tuttavia, il metodo di ammortamento alla francese non implica di per sé alcun fenomeno di capitalizzazione di interessi comportando, infatti, che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente (Tribunale Pescara 10.04.2014).

Questo meccanismo, del resto, non presenta profili di illiceità perché stabilito con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti.

Nella specie, nel contratto sottoscritto tra le parti risulta espressamente indicato il metodo di ammortamento applicato (appunto, alla francese) e





l'ammontare della rata, con la specifica indicazione, nel piano di ammortamento allegato, della quota capitale e della quota interessi (cfr. contratto in atti).

Pertanto, la concorde volontà dei contraenti espressa nel contratto consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto (avendo il mutuatario tutti i riferimenti necessari per potere calcolare il quantum della rata) e, se da un lato il metodo prescelto consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità.

Del resto, è costante l'affermazione nella giurisprudenza di merito secondo cui *“la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”* (ex multis, Corte d'Appello di Napoli, 19/02/2020, n.772).

In ordine poi all'effetto anatocistico degli interessi moratori, osserva il Tribunale come, a norma dell'art. 3 comma 1 della Delibera 9.2.2000 del C.I.C.R. *“Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.”* (come espressamente previsto nel contratto sottoscritto tra le parti, art. 6 cit contratto di mutuo).

Sulla scorta di quanto sin qui esposto, devono in conclusione ritenersi infondate le allegazioni poste da parte attrice a fondamento delle proprie domande, sì che queste ultime devono essere integralmente respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, a norma del Dm 55/14, considerato ai fini del valore della lite l'ammontare del mutuo oggetto della domanda.

Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte attrice, come già liquidate in atti.





P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta le domande formulate da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio;
2. Dichiarà inammissibili le domande nuove formulate da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc depositata in data 31.10.2016;
3. Condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in € 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
4. Pone le spese di ctu, come già liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Napoli il 2.05.2022

Il Giudice

dott.ssa Francesca Gomez de Ayala

